

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL GESTORE
DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.**

TRA

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 122/124, codice fiscale e partita IVA 06208031002, in persona del prof. Pietro Maria Putti, nella qualità di Presidente e Amministratore Delegato *pro tempore* (di seguito: il "GME")


E

....., con sede legale in, n., codice fiscale e partita IVA, capitale sociale (interamente versato) di euro, società iscritta nel Registro delle Imprese - Ufficio di al n. ed all'Albo Banche al n., in persona di....., nella qualità di, domiciliato per la carica presso la sede di,(di seguito: il "Prestatore").

Il GME e il Prestatore (di seguito congiuntamente denominati: le "Parti")

PREMESSO CHE

- A) il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il "D.lgs. n. 79/99"), a cui è affidata l'organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico;
- B) con decreto 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 79/99, il Ministro delle Attività Produttive, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha approvato il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (nel seguito: la Disciplina del mercato elettrico) come s.m.i.;
- C) il GME organizza e gestisce il mercato dei titoli di efficienza energetica, secondo le Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, adottate d'intesa con l'ARERA, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante "*Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*" come s.m.i. e dell'articolo 10, comma



3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante *“Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”* come s.m.i;

- D) il GME organizza e gestisce la Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito PCE) di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'ARERAn. 111/06 come s.m.i.;
- E) con determinazione del 7 febbraio 2007, il Direttore della Direzione Mercati dell'ARERA ha positivamente verificato il regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito: Regolamento PCE), come s.m.i.;
- F) il GME organizza e gestisce il Registro dei Titoli di Efficienza Energetica secondo il Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei Titoli di Efficienza Energetica, approvato dall'ARERA, con deliberazione 14 febbraio 2013, 53/2013/R/EFR, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come s.m.i.;
- G) al GME sono altresì affidate la gestione economica del mercato del gas (nel seguito: M-GAS), ai sensi dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché la gestione della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (nel seguito: P-GAS) di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2010 (nel seguito: D.M. 18 marzo 2010);
- H) le regole di funzionamento del M-GAS sono contenute nella Disciplina del mercato del gas naturale approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in data 6 marzo 2013, come s.m.i.;
- I) ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 18 marzo 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'ARERA, ha approvato il Regolamento della P-GAS, in data 23 aprile 2010, come s.m.i.;
- J) al GME è affidata la gestione dei sistemi di trasferimento delle garanzie di origine (P-GO) ai sensi della Deliberazione dell'ARERA ARG/Elt 104/11;
- K) il Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie d'origine è stato positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'ARERA il 22 dicembre 2011, come s.m.i.;



2

- L) nell'ambito del processo di integrazione dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica nell'UE - conformemente alle disposizioni del Regolamento CE n. 714/2009 – ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 45/2015/R/EEL del 12 febbraio 2015, il GME ha avviato il market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia (nel seguito *Market Coupling*);
- M) nell'ambito del processo di integrazione del mercato del gas naturale nell'UE - con Deliberazione dell'ARERA 282/2015/R/gas del 16 giugno 2015, il GME è stato autorizzato a registrare nel sistema PSV operando per conto di borse terze transazioni per la consegna dei quantitativi di gas oggetto di contratti conclusi presso i relativi sistemi di scambio/clearing;
- N) al fine di dare una prima attuazione alle previsioni stabilite nel Regolamento UE n. 2015/1222, ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 297/2016/R/eel del 9 giugno 2016, il GME ha avviato il *market coupling* infragiornaliero tra Italia e Slovenia (nel seguito Intraday Coupling);
- O) a seguito delle Deliberazioni dell'ARERA 134/2019/R/eel del 9 aprile 2019 e 159/2019/R/eel del 16 aprile 2019, il GME ha avviato il progetto bilaterale sul confine tra Italia e Svizzera finalizzato all'allocazione implicita della relativa capacità di trasmissione *intraday* (nel seguito IDMC Project);
- P) gli operatori, ai fini della presentazione di offerte congrue sul mercato elettrico a pronti presentano, ai sensi di quanto previsto nel Titolo V della Disciplina del mercato elettrico, garanzie finanziarie nella forma di fidejussioni secondo l'allegato 5 della Disciplina del mercato elettrico o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'allegato 3 della Disciplina del mercato elettrico, conformemente ai rispettivi modelli allegati alla presente Convenzione (Allegato n. 3 e Allegato n. 4);
- Q) gli operatori, ai fini della presentazione di richieste di registrazione sulla PCE, presentano, ai sensi di quanto previsto nel Titolo V del Regolamento PCE, garanzie finanziarie nella forma di fidejussioni secondo l'allegato 3 del Regolamento PCE, conformemente ai rispettivi modelli allegati alla presente Convenzione (Allegato n. 5);
- R) gli operatori della PCE che siano anche operatori del mercato elettrico, ai fini della presentazione di richieste di registrazione sulla PCE, possono utilizzare, ai sensi di quanto previsto nel Titolo V del Regolamento della PCE, parte delle garanzie finanziarie presentate ai sensi della Disciplina del mercato elettrico di cui alle successive lettere S) e T);

- S) gli operatori che intendono operare sui mercati dell'energia ovvero sulla PCE presentano, ai sensi di quanto previsto nel Titolo V della Disciplina del mercato elettrico e nel Titolo V del Regolamento PCE, garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'allegato 3 della Disciplina del mercato elettrico, conformemente al modello allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 4);
- T) gli operatori, ai fini della presentazione di offerte congrue sul mercato elettrico a pronti ovvero di richieste di registrazione sulla PCE, presentano, ai sensi di quanto previsto nel Titolo V della Disciplina del mercato elettrico e nel Titolo V del Regolamento PCE, garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'allegato 7 della Disciplina del mercato elettrico o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'allegato 3 della Disciplina del mercato elettrico, conformemente ai rispettivi modelli allegati alla presente Convenzione (Allegato n. 6 e Allegato n. 4);
- U) un operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato n. 4 della presente Convenzione può in ogni momento, ai sensi di quanto previsto nel Titolo V della Disciplina del mercato elettrico, richiedere la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione presentando all'istituto affidatario del Servizio di tesoreria, una lettera di aggiornamento di tale ammontare conforme al modello di cui all'allegato 4 della Disciplina del mercato elettrico (Allegato n. 7);
- V) un operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato n. 3 ovvero l'Allegato n. 6 della presente Convenzione può in ogni momento, ai sensi di quanto previsto nel Titolo V della Disciplina del mercato elettrico, richiedere la modifica dell'ammontare garantito ovvero del termine di validità ed efficacia della fideiussione presentando all'istituto affidatario del Servizio di tesoreria, una lettera di aggiornamento conforme, rispettivamente, ai modelli di cui all'allegato 6 e all'allegato 8 della Disciplina del mercato elettrico (Allegato n. 8 e Allegato n. 9);
- W) un operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato n. 5 della presente Convenzione può in ogni momento, ai sensi di quanto previsto nel Titolo V del Regolamento PCE, richiedere la modifica dell'ammontare garantito ovvero del termine di validità ed efficacia della fideiussione presentando all'istituto affidatario del Servizio di tesoreria, una lettera di aggiornamento conforme al modello di cui all'allegato 4 del Regolamento PCE (Allegato n. 10);
- X) gli operatori, ai fini della presentazione di offerte congrue su M-GAS, presentano, ai sensi di quanto previsto nel Titolo V della Disciplina del mercato del gas naturale, garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo

l'allegato C della Disciplina del mercato del gas naturale, conformemente al modello allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 11);

- Y) un operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato n. 11 della presente Convenzione può in ogni momento, ai sensi di quanto previsto nel Titolo V della Disciplina del mercato del gas naturale, richiedere la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione presentando all'istituto affidatario del Servizio di tesoreria, una lettera di aggiornamento di tale ammontare conforme al modello di cui all'allegato D della Disciplina del mercato del gas naturale (Allegato n. 12);
- Z) le Parti si sono dotate di sistemi informatici a supporto delle rispettive attività, idonei, tra l'altro, a consentire l'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione;
- AA) il GME, con Avviso di selezione pubblicato sul proprio sito internet, ha indetto una procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 114 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii. per l'affidamento del "*Servizio di tesoreria per il Gestore dei mercati energetici S.p.A.*" come specificatamente descritto nel Capitolato Tecnico (Allegato n. 2);
- BB) al termine della procedura di gara il Prestatore è risultato aggiudicatario del servizio per l'importo complessivo ed onnicomprensivo di
- CC) il Prestatore ha rilasciato, a favore del GME, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., apposita garanzia nella forma di (Allegato n. 1) e che tale garanzia si intende prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione;
- DD) ai fini della presente Convenzione, valgono, ove non diversamente specificato, le definizioni presenti nelle Discipline e nei Regolamenti contenenti le regole di funzionamento dei mercati e delle piattaforme organizzate e gestite dal GME consultabili sul sito internet <http://www.mercatoelettrico.org> e le definizioni contenute Capitolato Tecnico "*Servizio di tesoreria per il Gestore dei mercati energetici S.p.A.*".

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:



5

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati. Definizioni

- 1.1 Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.
- 1.2 Nella presente Convenzione, per mercati energetici, ove non diversamente specificato, si intendono il Mercato Elettrico, la PCE, il M-GAS, la P-GAS.
- 1.3 Nella presente Convenzione, per mercati ambientali, ove non diversamente specificato, si intendono il Mercato dei titoli di efficienza energetica, il Registro dei titoli di efficienza energetica e la P-GO.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

- 2.1 Oggetto della presente Convenzione è lo svolgimento del Servizio di tesoreria per il GME, che si compone del: *i.* servizio di regolazione dei pagamenti; *ii.* servizio di gestione delle garanzie finanziarie; *iii.* servizio di apertura di linea di credito (di seguito congiuntamente denominati, ove non diversamente specificato: i “Servizi”).
- 2.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti di cui al precedente comma 2.1 si riferisce *i.* ai mercati energetici, *ii.* ai mercati ambientali, *iii.* alla gestione corrente aziendale extramercato e ai corrispettivi afferenti i mercati ambientali e la PCE, *iv.* ai rapporti con le controparti estere nell’ambito del *Market Coupling*, dell’*Intraday Coupling* e dell’*IDMC Project* con le frontiere estere e *v.* ai rapporti con le borse terze.
- 2.3 I Servizi sono svolti dal Prestatore in conformità alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico “Servizio di tesoreria per il Gestore dei mercati energetici S.p.A.” (Allegato n. 2), che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, e, per quanto non ivi previsto, alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ed alla normativa e agli usi del settore bancario e creditizio.
- 2.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che, in caso di specifica richiesta del GME, il Prestatore è tenuto ad attivare ulteriori c/c per un numero massimo di 6 (*sei*) intestati al GME, denominati in Euro, aventi medesime caratteristiche di

gestione di cui al successivo Titolo II, Capo I, nonché l'apertura di un dossier titoli senza alcun addebito di diritti di custodia né di altre spese.

TITOLO II

SERVIZIO DI TESORERIA

CAPO I

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

SEZIONE I

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER I MERCATI ENERGETICI

PARAGRAFO I

CONTO CORRENTE BANCARIO PER I MERCATI ENERGETICI

Articolo 3

Contenuto del servizio


- 3.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati energetici, il Prestatore apre presso di sé numero 1 (*uno*) conto corrente intestato al GME e denominato in euro, di cui alla lettera A del Capitolo 3, paragrafo 3.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 3.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
- a) ricezione dei pagamenti dovuti dagli operatori debitori attraverso lo strumento SEPA Direct Debit (SDD) B2B e attraverso SEPA Credit Transfer (SCT);
 - b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori attraverso SEPA Credit Transfer (SCT) o strumento equivalente;
 - c) comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto di cui al precedente comma 3.1.
- 3.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 7 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sul conto di cui al precedente comma 3.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 4
Ricezione dei pagamenti

- 4.1 Il Prestatore accredita sul conto intestato al GME i pagamenti ricevuti dagli operatori debitori, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento e ne dà comunicazione al GME stesso, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.1.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 4.2 In caso di regolamento delle operazioni attraverso lo strumento SEPA SDD B2B, il Prestatore accredita sul conto intestato del GME l'importo dovuto con la clausola "salvo buon fine" il giorno interbancario (Target) successivo alla data di trasmissione del flusso contenente le disposizioni di addebito. Il Prestatore entro le ore 9:00 del giorno lavorativo successivo alla tempistica di consolidamento prevista dalla normativa bancaria di settore di volta in volta vigente, consente al GME la visualizzazione degli eventuali storni degli addebiti effettuati, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.1.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 5
Effettuazione dei pagamenti


- 5.1 Sulla base delle disposizioni di pagamento, comunicate dal GME entro i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.1.1, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, il Prestatore effettua i pagamenti e ne dà comunicazione al GME, secondo quanto previsto nel medesimo Allegato. La valuta da applicare è quella del giorno di esecuzione del pagamento, salvo diversa specifica indicazione da parte del GME.
- 5.2 Il Prestatore comunica al GME le informazioni relative ai pagamenti effettuati ai sensi del precedente comma 5.1, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.1.1, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.



PARAGRAFO II
CONTI CORRENTI BANCARI RELATIVI AI DEPOSITI
CAUZIONALI INFRUTTIFERI PER IL MERCATO ELETTRICO,
LA PCE E IL M-GAS

Articolo 6
Deposito cauzionale infruttifero

- 6.1 Al fine di consentire al GME di ricevere i bonifici bancari predisposti dagli operatori contenenti le somme a garanzia versate a titolo di deposito cauzionale infruttifero, previsto al Titolo V della Disciplina del mercato elettrico, ovvero al Titolo V del Regolamento PCE, il Prestatore apre presso di sé 1 (uno) conto infruttifero, intestato al GME e denominato in euro, di cui alla lettera B del Capitolo 3, paragrafo 3.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione. L'eventuale restituzione delle somme versate dagli operatori a titolo di deposito cauzionale infruttifero avverrà solo a seguito di specifica disposizione impartita dal GME, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.1.2 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 6.2 Al fine di consentire al GME di ricevere i bonifici bancari predisposti dagli operatori contenenti le somme a garanzia versate a titolo di deposito cauzionale infruttifero, previsto al Titolo V della Disciplina del mercato del gas naturale, il Prestatore apre presso di sé 1 (uno) conto infruttifero, intestato al GME e denominato in euro, di cui alla lettera E del Capitolo 3 del paragrafo 3.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione. L'eventuale restituzione delle somme versate dagli operatori a titolo di deposito cauzionale infruttifero avverrà solo a seguito di specifica disposizione impartita dal GME secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.1.2 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 6.3 Il Prestatore comunica al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.1.2 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, le somme ricevute a titolo di deposito cauzionale infruttifero, ai sensi di quanto previsto dalla Disciplina del mercato elettrico ovvero dal Regolamento PCE, ovvero dalla Disciplina del mercato del gas naturale,
- 6.4 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 7 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sui conti di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.2. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.



SEZIONE II

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER I MERCATI AMBIENTALI

Articolo 7

Contenuto del servizio

- 7.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati ambientali, il Prestatore apre presso di sé 2 (*due*) conti correnti intestati al GME e denominati in euro, di cui alla lettera C ed H, del Capitolo 3, paragrafo 3.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 7.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
- a) ricezione dei versamenti effettuati dagli operatori a titolo di deposito cauzionale a garanzia;
 - b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori;
 - c) comunicazione al GME dei versamenti e dei pagamenti rispettivamente ricevuti ed effettuati, di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui al precedente comma 7.1.
- 7.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 7 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sui conti di cui al precedente comma 7.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 8

Flussi informativi/Dispositivi

- 8.1 Il Prestatore comunica al GME gli importi versati dagli operatori secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.1.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 8.2 Sulla base delle disposizioni di pagamento comunicate dal GME secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.1.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, il Prestatore effettua i pagamenti, secondo quanto previsto nel predetto Allegato n. 2.

- 8.3 Il Prestatore comunica al GME le informazioni relative ai pagamenti effettuati, ai sensi del precedente comma 8.2, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.1.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

SEZIONE III

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER LA GESTIONE CORRENTE AZIENDALE EXTRA – MERCATO E PER I CORRISPETTIVI AFFERENTI I MERCATI AMBIENTALI E LA PCE

Articolo 9

Contenuto del servizio

- 9.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per la gestione corrente aziendale extra – mercato e per i corrispettivi afferenti i mercati ambientali e la PCE, il Prestatore apre presso di sé 1 (*uno*) conto intestato al GME denominato in euro, di cui alla lettera D, del Capitolo 3, paragrafo 3.1, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 9.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
- a) ricezione dei pagamenti disposti dai soggetti debitori in favore del GME;
 - b) effettuazione dei pagamenti a favore dei soggetti creditori attraverso:
 - 1) bonifici manuali area SEPA SCT;
 - 2) bonifici manuali area extra SEPA;
 - 3) bonifici manuali area SEPA (SCT Priority) e area extra SEPA con modalità urgente;
 - 4) bonifici tramite flusso di pagamento verso area SEPA (SCT Priority) e area extra SEPA con modalità urgente;
 - 5) bonifici stipendi;
 - 6) F24 on line;
 - 7) carte di credito e carte ricaricabili.
- 9.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 7 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sul conto di cui al precedente comma 9.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.


Articolo 10
Flussi informativi/Dispositivi

- 10.1 Il Prestatore accredita sul conto corrente intestato al GME i pagamenti ricevuti dai soggetti debitori, con valuta corrispondente a quella del giorno di ricevimento e ne dà comunicazione al GME stesso, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.2, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 10.2 Il GME comunica al Prestatore gli importi da versare ai beneficiari, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.2, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 10.3 Sulla base delle disposizioni di pagamento comunicate dal GME, il Prestatore effettua i pagamenti, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.2, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 10.4 Il Prestatore comunica al GME le informazioni relative ai pagamenti effettuati, ai sensi dei precedenti commi 10.2 e 10.3, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.2, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 10.5 Il Prestatore addebita i pagamenti effettuati con carte di credito e carte ricaricabili di cui al Capitolo 4, paragrafo 4.2.8 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, sul conto corrente di cui al precedente Articolo 9, comma 9.1.

SEZIONE IV
SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER LA
GESTIONE DEL MARKET COUPLING, DELL'INTRADAY
COUPLING E DELL'IDMC PROJECT

Articolo 11
Contenuto del servizio

- 11.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per la gestione del Market Coupling dell'Intraday Coupling e dell'IDMC Project, il Prestatore apre presso di sé numero 1 (*uno*) conto corrente intestato al GME e denominato in euro, di cui alla lettera F del Capitolo 3, paragrafo 3.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 11.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:



- a) monitoraggio dei pagamenti disposti da ciascuna Clearing House (CH) sul proprio conto Payment Module (PM) in Target 2 e trasferimento dei medesimi importi con pari data valuta sul conto di cui al precedente comma 11.1, ovvero presso il diverso conto corrente individuato dal GME;
 - b) monitoraggio dei pagamenti a favore di ciascuna CH tramite il proprio conto PM in Target 2, con impegno a mantenere lo stesso capiente, e prelievo dei medesimi importi con pari data valuta dal conto di cui al precedente comma 11.1;
 - c) ricezione dei pagamenti effettuati da altri soggetti debitori in favore del GME;
 - d) effettuazione dei pagamenti a favore di altri soggetti creditori;
 - e) comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere da a) a d), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto di cui al precedente comma 11.1.
- 11.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 7 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sui conti di cui al precedente comma 11.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 12 ***Ricezione dei pagamenti***

- 12.1 Il Prestatore accredita sul conto intestato al GME i pagamenti ricevuti da ciascuna CH ovvero da altri soggetti debitori, con valuta corrispondente a quella del giorno di ricevimento, consentendone la visualizzazione al GME stesso, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.3 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 13 ***Effettuazione dei pagamenti***

- 13.1 Secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, il Prestatore si impegna a garantire, ai fini dell'effettivo pagamento in favore di ciascuna CH, la capienza del proprio conto PM in Target 2 entro i termini indicati dalla CH stessa. Il Prestatore si impegna altresì a fornirne informativa al GME e a consentirgli la visualizzazione del corrispondente addebito sul conto corrente di cui al precedente comma 11.1. La valuta da applicare è quella del giorno in cui è previsto il pagamento a favore di ciascuna CH.

- 13.2 Resta inteso che qualora il Prestatore non adempia a quanto indicato al precedente comma 13.1 entro i termini previsti da ciascuna CH, il Prestatore sarà responsabile per l'inadempimento del GME nella regolazione dei pagamenti con la CH.
- 13.3 Sulla base delle disposizioni di pagamento ricevute dal GME a favore degli altri soggetti creditori, il Prestatore effettua i pagamenti e ne dà comunicazione al GME, secondo quanto previsto nel Capitolo 4, paragrafo 4.3 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 13.4 Il Prestatore mette a disposizione del GME le informazioni relative agli addebiti effettuati ai sensi dei precedenti commi 13.1 e 13.3, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

SEZIONE V

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE BORSE TERZE

Articolo 14 *Contenuto del servizio*

- 14.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per la gestione dei rapporti con le borse terze, il Prestatore apre presso di sé numero 1 (*uno*) conto corrente intestato al GME e denominato in euro, di cui alla lettera G del Capitolo 3, paragrafo 3.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 14.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
- a) monitoraggio dei pagamenti disposti da ciascuna borsa terza ovvero da ciascuna CH sul proprio conto PM in Target 2 e trasferimento dei medesimi importi con pari data valuta sul conto di cui al precedente comma 14.1;
 - b) monitoraggio dei pagamenti a favore di ciascuna borsa terza ovvero di ciascuna CH tramite il proprio conto PM in Target 2, con impegno a mantenere lo stesso capiente, e prelievo dei medesimi importi con pari data valuta dal conto di cui al precedente comma 14.1;
 - c) comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto di cui al precedente comma 14.1.

- 14.3 Le attività di cui ai punti a) e b) del precedente comma 14.1 dovranno essere tenute segregate dal Prestatore, secondo un'apposita struttura di sottoconti, in funzione di ciascuna borsa terza ovvero di ciascuna CH interessata e sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal GME.
- 14.4 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 7 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sui conti di cui al precedente comma 14.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 15 ***Ricezione dei pagamenti***

- 15.1 Il Prestatore accredita sul conto intestato al GME i pagamenti ricevuti da ciascuna borsa terza ovvero da ciascuna CH con valuta corrispondente a quella del giorno di ricevimento, consentendone la visualizzazione al GME stesso, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.4, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 16 ***Effettuazione dei pagamenti***

- 16.1 Secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.4 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, il Prestatore si impegna a garantire, ai fini dell'effettivo pagamento in favore di ciascuna borsa terza ovvero di ciascuna CH, la capienza del proprio conto PM in Target 2 entro i termini indicati da tali soggetti terzi. Il Prestatore si impegna altresì a fornirne informativa al GME e a consentirgli la visualizzazione del corrispondente addebito sul conto corrente intestato allo stesso GME. La valuta da applicare è quella del giorno in cui è previsto il pagamento a favore di ciascuna borsa terza o della CH.
- 16.2 Resta inteso che qualora il Prestatore non adempia a quanto indicato al precedente comma 16.1 entro i termini previsti dalla borsa terza ovvero dalla CH, il Prestatore sarà responsabile per l'inadempimento del GME nella regolazione dei pagamenti con le borse terze o con la CH.
- 16.3 Il Prestatore mette a disposizione del GME le informazioni relative agli accrediti effettuati ai sensi del precedente comma 16.1, secondo le modalità e i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.4, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

CAPO II

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE

PARAGRAFO I

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER IL MERCATO ELETTRICO, LA PCE ED IL M-GAS

Articolo 17

Contenuto del servizio

- 17.1 Il servizio di gestione delle garanzie finanziarie è costituito dalle seguenti attività:
- a) ricezione e verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - b) comunicazione al GME, con riferimento a ciascun operatore, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - c) custodia e relativa restituzione delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - d) escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso;
 - e) tenuta delle garanzie prestate dagli operatori in forma segregata e fornitura di apposita reportistica mensile.

Articolo 18

Verifica delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione

- 18.1 Alla presentazione della fideiussione da parte di un operatore, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo:
- a) verifica l'autenticità della fideiussione ricevuta attraverso un messaggio *swift*, inviato dall'istituto fideiubente a conferma dell'emissione della garanzia, riportante i contenuti richiesti dal GME;
 - b) verifica che la fideiussione sia stata effettivamente emessa da un istituto bancario iscritto all'albo di cui al articolo 13 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 e che presenti i requisiti indicati al Titolo V della

Disciplina del mercato elettrico ovvero al Titolo V della Disciplina del mercato del gas naturale ovvero al Titolo V del Regolamento PCE;

- c) verifica che, qualora l'istituto bancario, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera b), la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso sia corredata da una dichiarazione resa dalla società controllante (Allegato n. 13 alla Convenzione) che soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera b);
 - d) verifica la completezza e la conformità della fideiussione ai modelli allegati alla presente Convenzione (Allegati n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 11) e che l'eventuale dichiarazione resa dalla società controllante attesti quanto previsto al Titolo V della Disciplina del mercato elettrico ovvero al Titolo V della Disciplina del mercato del gas naturale ovvero al Titolo V del Regolamento PCE.
- 18.2 Il Prestatore, effettuata la verifica, provvede, entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della fideiussione, a comunicarne l'esito all'operatore e al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 18.3 Il Prestatore verifica che, durante il periodo di validità della fideiussione, gli istituti bancari di cui al precedente comma 18.1, lettera b) ovvero la società inizialmente controllante di cui al precedente comma 18.1, lettera c) mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della fideiussione stessa e, in caso di perdita di uno o più requisiti, ne dà comunicazione al GME e all'operatore, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione. Il GME comunica al Prestatore l'informazione prevista dalla Disciplina del mercato elettrico, ovvero dal Regolamento PCE, ovvero dalla Disciplina del mercato del gas naturale, relativa alla perdita del controllo da parte della società controllante.
- 18.4 Il Prestatore trasmette al GME le comunicazioni mensili previste al Capitolo 5, paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 19

Aggiornamento delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione

- 19.1 Nel caso in cui un operatore richieda la modifica dell'ammontare garantito, ovvero dei termini di validità ed efficacia della fideiussione, presentando al Prestatore una lettera di aggiornamento, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento è presentata, verifica

l'autenticità della lettera di aggiornamento attraverso la ricezione da parte dell'istituto fideiubente di un messaggio *swift*, riportante i contenuti richiesti dal GME, e verifica la conformità della stessa ai modelli allegati alla Convenzione (Allegati n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 12).

- 19.2 Entro il termine di cui al precedente comma 19.1, il Prestatore, effettuata la verifica, provvede a comunicarne l'esito all'operatore e al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 19.3 Nei casi di riduzione dell'ammontare garantito o anticipo della scadenza, il Prestatore deve richiedere al GME il benestare all'accettazione della lettera di aggiornamento, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 19 bis


Restituzione delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione

- 19.1 bis Nel caso in cui un operatore richieda la restituzione delle fideiussioni, il Prestatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione del GME concernente il benestare alla richiesta di restituzione delle stesse, provvede alle relative restituzioni, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 20

Contestazioni sulla verifica delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione

- 20.1 Le Parti si danno atto che eventuali contestazioni in ordine agli esiti della verifica delle garanzie finanziarie, prestate sotto forma di fideiussione ai sensi della Disciplina del mercato elettrico, della Disciplina del mercato del gas naturale e del Regolamento della PCE, effettuata dal Prestatore ai sensi dei precedenti Articolo 18 e Articolo 19 sono risolte dal Collegio arbitrale secondo quanto previsto dalla Disciplina del mercato elettrico, dalla Disciplina del mercato del gas naturale e dal Regolamento PCE.
- 20.2 Le Parti si danno altresì atto che la risoluzione delle contestazioni di cui al precedente comma 20.1, quale risultante in esito alla verifica effettuata dal Collegio arbitrale, ha valore vincolante nei propri confronti.



Articolo 21

Escussione delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione

- 21.1 Il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del GME, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, provvede ad escutere, in nome e per conto del GME, e secondo la prassi e gli usi del settore bancario e creditizio, la fideiussione prestata a favore del GME stesso.
- 21.2 Il Prestatore, ricevuti i pagamenti derivanti dall'escussione della fideiussione, li accredita sul conto indicato dal GME, con valuta corrispondente allo stesso giorno di ricezione dei pagamenti, e ne dà immediata comunicazione al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 21.3 In caso di mancato adempimento dell'istituto fideiubente, le azioni legali necessarie per recuperare le somme dovute sono intraprese dal GME, secondo quanto previsto dalla Disciplina del mercato elettrico, ovvero dal Regolamento della PCE, ovvero dalla Disciplina del mercato del gas naturale.

PARAGRAFO II

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER IL MARKET COUPLING, L'IDMC PROJECT E LE BORSE TERZE

Articolo 22

Contenuto del servizio

- 22.1 Il servizio di gestione delle garanzie finanziarie è costituito dalle seguenti attività:
- a) ricezione e verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - b) comunicazione al GME, con riferimento a ciascuna controparte borsa terza ovvero a ciascuna CH, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - c) custodia e relativa restituzione delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - d) escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso;

- e) gestione delle garanzie costituite da ciascuna borsa terza ovvero da ciascuna CH, per conto proprio o per conto di terzi, nella forma di deposito cauzionale sul proprio conto PM in Target 2, o quello dell'istituto di cui si avvale per i rapporti con la controparte borsa terza ovvero CH, con riflesso sul conto di cui alla lettera F o G di cui al Paragrafo 3.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, a seconda delle indicazioni fornite dal GME;
- f) tenuta delle garanzie in forma segregata per singola borsa terza ovvero CH e messa a disposizione della relativa reportistica periodica.

Articolo 23

Verifica delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussioni

- 23.1 Alla presentazione della fideiussione da parte di ciascuna borsa terza ovvero di ciascuna CH, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo:
 - a) verifica l'autenticità della fideiussione ricevuta, richiedendo all'istituto fideiubente conferma dell'emissione della garanzia attraverso un messaggio *swift*, riportante i contenuti richiesti dal GME;
 - b) verifica che la fideiussione presenti tutti quanti i requisiti indicati nell'apposito modello di fideiussione *ad hoc* reso noto preventivamente al Prestatore.
- 23.2 Il Prestatore, effettuata la verifica, provvede, entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della fideiussione, a comunicarne l'esito a ciascuna borsa terza ovvero a ciascuna CH e al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 5.2 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 23.3 Il Prestatore verifica, durante il periodo di validità della fideiussione, il permanere di tutti quanti i requisiti richiesti per il rilascio della fideiussione stessa e, in caso di perdita di uno o più requisiti, ne dà comunicazione al GME ed a ciascuna borsa terza ovvero CH, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 5.2 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 23.4 Il Prestatore trasmette al GME le comunicazioni mensili previste al Capitolo 5, paragrafo 5.2 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 24

Aggiornamento delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussioni

- 24.1 Nel caso in cui la borsa terza ovvero la CH richieda la modifica dell'ammontare garantito ovvero dei termini di validità ed efficacia della fideiussione,

presentando al Prestatore una lettera di aggiornamento, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento è presentata, verifica l'autenticità della lettera di aggiornamento attraverso la ricezione da parte dell'istituto fideiubente di un messaggio *swift*, riportante i contenuti richiesti dal GME, e verifica la conformità della stessa ai modelli *ad hoc* individuati.

- 24.2 Entro il termine di cui al precedente comma 24.1, il Prestatore, effettuata la verifica, provvede a comunicarne l'esito all'operatore e al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 5.2 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 24.3 Nei casi di riduzione dell'ammontare garantito o anticipo della scadenza, il Prestatore deve richiedere al GME il benestare all'accettazione della lettera di aggiornamento, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 5.2 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 24 bis


Restituzione delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussioni

- 24.1 bis Nel caso in cui la borsa terza ovvero la CH richieda la restituzione delle fideiussioni, il Prestatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione del GME concernente il benestare alla richiesta di restituzione delle stesse, provvede alle relative restituzioni, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 5.2 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 25

Contestazioni sulla verifica delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussioni

- 25.1 Le Parti si danno atto che eventuali contestazioni in ordine agli esiti della verifica delle garanzie finanziarie saranno risolte secondo quanto previsto nelle convenzioni/contratti di volta in volta applicabili.
- 25.2 Le Parti si danno altresì atto che la risoluzione delle contestazioni di cui al precedente comma 25.1, quale risultante in esito alle verifiche effettuate ha valore vincolante nei propri confronti.



Articolo 26

Escussione delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussioni

- 26.1 Il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del GME, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 5.2 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, provvede ad escutere, in nome e per conto del GME, e secondo la prassi e gli usi del settore bancario e creditizio, la fideiussione prestata a favore del GME stesso.
- 26.2 Il Prestatore, ricevuti i pagamenti derivanti dall'escussione della fideiussione, li accredita sul conto indicato dal GME, con valuta corrispondente allo stesso giorno di ricezione dei pagamenti, e ne dà immediata comunicazione al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 5.2 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 26.3 In caso di mancato adempimento dell'istituto fideiubente, le azioni legali necessarie per recuperare le somme dovute sono intraprese dal GME.

Articolo 27

Gestione delle garanzie finanziarie prestate nella forma di deposito

- 27.1 Il Prestatore monitora i flussi in entrata sul proprio conto PM in Target2 da parte di ciascuna CH ovvero da ciascuna borsa terza e trasferisce i medesimi importi con pari data valuta sui conti di cui alle lettere F e G del Paragrafo 3.1 dell'Allegato n. 2 della Convenzione.
- 27.2 Il Prestatore adempie ai pagamenti sul conto PM in Target 2 della CH ovvero borsa terza, impegnandosi a mantenere lo stesso capiente, qualora vi sia indicazione da parte del GME di effettuare una restituzione di garanzia. Preleverà contestualmente i medesimi importi con pari data valuta dai conti di cui alle lettere F e G del Paragrafo 3.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 27.3 Il Prestatore fornisce comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui ai precedenti commi 27.1 e 27.2, nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui al precedente comma 27.1.



CAPO III

SERVIZIO DI APERTURA DI LINEA DI CREDITO

Articolo 28

Contenuto del servizio

- 28.1 Costituisce oggetto del servizio l'apertura di una linea credito che dovrà avere le caratteristiche ed essere reso secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati al Capitolo 6 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 29

Obblighi di correttezza

- 29.1 Le Parti, nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, mantengono una condotta conforme alle regole di correttezza, diligenza e professionalità.

Articolo 30

Accesso ai documenti relativi alla gestione dei Servizi

- 30.1 Il Prestatore conserva la documentazione relativa alle operazioni svolte nel periodo di durata della presente Convenzione, per 10 (dieci) anni dalla data in cui le stesse sono state effettuate.
- 30.2 Il GME accede, per via telematica ed in tempo reale (remote banking), ai documenti relativi alla gestione dei Servizi, ivi comprese le informazioni relative alle movimentazioni dei conti di cui ai precedenti Articolo 3, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 9, Articolo 11 e Articolo 14. A tal fine, il Prestatore predispone quanto necessario all'accesso, secondo quanto specificatamente indicato nell'Allegato n. 2 alla Convenzione, assumendone gli oneri relativi, nonché adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza di tale accesso.

Articolo 31
Obblighi di informazione

- 31.1 Il Prestatore informa il GME, con la massima tempestività e, in ogni caso, secondo le modalità e nei termini definiti al Capitolo 7 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, in relazione ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o a qualunque altro evento che possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi.

Articolo 32
Riservatezza delle informazioni

- 32.1 Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso in conseguenza dello svolgimento dei Servizi, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione ad alcun titolo.
- 32.2 Alla scadenza della presente Convenzione ovvero a seguito di risoluzione ai sensi dei successivi Articolo 38, Articolo 39, Articolo 40 e Articolo 41, o di recesso ai sensi del successivo Articolo 42, gli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma 32.1 continuano ad avere efficacia per 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di scioglimento della Convenzione.

Articolo 33
Regime di responsabilità e penali

- 33.1 Il Prestatore a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione risultante dalla Convenzione ha rilasciato ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii. una polizza fidejussoria per la cauzione definitiva emessa(Allegato n. 1 alla Convenzione) che cessa di avere effetto successivamente alla sottoscrizione da parte del GME e del Prestatore del certificato di avvenuta regolare esecuzione dei Servizi.
- 33.2 Fermo restando il diritto del GME di incamerare in caso di inadempimento del Prestatore la fideiussione di cui al precedente comma 33.1, il Prestatore risponde, altresì, con tutte le proprie attività, salvo specifici vincoli di legge, e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore di pertinenza del GME, derivante dall'esecuzione della Convenzione e da tutte le operazioni comunque attinenti ai Servizi.
- 33.3 Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati energetici il Prestatore risponde, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) in ordine alla ricezione dei pagamenti disposti dagli operatori debitori, ivi inclusa la ricezione di operazioni bancarie di accredito attraverso lo

- strumento SDD B2B, del tempestivo accreditalmento degli importi sul conto di cui al precedente Articolo 3, comma 3.1;
- b) in ordine alla ricezione dei bonifici effettuati dagli operatori, ai sensi del precedente Articolo 6, del tempestivo accreditalmento degli importi sui conti di cui a commi 6.1 e 6.2 del predetto Articolo 6;
 - c) in ordine all'effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori, del buon esito e della tempestività dell'operazione;
 - d) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui ai precedenti Articolo 3 e Articolo 6.
- 33.4 Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per la gestione delle operazioni concluse su borse terze nonché per la gestione del *Market Coupling*, dell'*Intraday Coupling* e dell'*IDMC Project* il Prestatore risponde, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) in ordine alla ricezione dei pagamenti disposti da ciascuna borsa terza o da ciascuna CH, del tempestivo accreditalmento degli importi sui rispettivi conti di cui ai precedenti Articolo 11, comma 11.1, e Articolo 14, comma 14.1;
 - b) in ordine all'adempimento dei pagamenti a favore di ciascuna borsa terza o ciascuna CH, del buon esito e della tempestività dell'operazione;
 - c) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui ai precedenti Articolo 11, comma 11.1, e Articolo 14, comma 14.1.
- 33.5 Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati ambientali, il Prestatore risponde, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) in ordine alla ricezione dei versamenti effettuati dagli operatori, del tempestivo accreditalmento degli importi sui conti di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
 - b) in ordine alla effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori, del buon esito e della tempestività dell'operazione;
 - c) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
- 33.6 Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per la gestione corrente aziendale extra-mercato e per i corrispettivi afferenti i mercati ambientali e la PCE, il Prestatore risponde, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) in ordine alla ricezione dei versamenti effettuati in favore del GME, del tempestivo accreditalmento degli importi sul conto di cui al precedente Articolo 9, comma 9.1;

- b) in ordine alla effettuazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari, del buon esito e della tempestività dell'operazione;
- c) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti e effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto di cui al precedente Articolo 9, comma 9.1.

33.7 Nello svolgimento del servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il mercato elettrico, la PCE e il M-GAS, il Prestatore risponde, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) della ricezione e della corretta e tempestiva verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, degli eventuali aggiornamenti delle stesse, nonché dell'eventuale dichiarazione rilasciata dalla società controllante;
- b) della tempestiva comunicazione al GME, con riferimento a ciascun operatore, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni e degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- c) della tempestiva comunicazione al GME dell'eventuale perdita di un requisito da parte di un istituto fideiubente ovvero della relativa società controllante;
- d) della corretta custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- e) della tempestiva restituzione all'operatore delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- f) della regolare escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso e del tempestivo accredito degli importi escussi sul conto indicato dal GME;
- g) della puntualità delle comunicazioni mensili previste al Capitolo 5 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

33.8 Nello svolgimento del servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il Market Coupling, l'*IDMC Project* e le borse terze il Prestatore risponde, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) della ricezione e della corretta e tempestiva verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, degli eventuali aggiornamenti delle stesse, nonché dell'eventuale dichiarazione rilasciata dalla società controllante;
- b) della tempestiva comunicazione al GME, con riferimento a ciascuna controparte borsa terza ovvero CH, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni e degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- c) della tempestiva comunicazione al GME dell'eventuale perdita di un requisito da parte di un istituto fideiubente ovvero della relativa società controllante;
- d) della corretta custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;

- e) della tempestiva restituzione delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- f) della regolare escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso e del tempestivo accredito degli importi escussi sul conto indicato dal GME;
- g) del tempestivo accredito sui rispettivi conti di cui ai precedenti Articolo 11, comma 11.1, e Articolo 14, comma 14.1, a seguito della ricezione dei flussi disposti da ciascuna borsa terza o dalla CH al fine di costituire la garanzia nella forma di deposito cauzionale;
- h) del buon esito e della tempestività dei pagamenti a favore di ciascuna borsa terza o della CH, in occasione della restituzione della garanzia costituita nella forma di deposito cauzionale;
- i) della comunicazione al GME, entro i termini individuati dallo stesso GME, dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere g) e h), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui ai precedenti Articolo 11, comma 11.1, e Articolo 14, comma 14.1;
- j) della puntualità delle comunicazioni mensili previste al Capitolo 5 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione;
- k) della tenuta delle garanzie in forma segregata per singola borsa terza ovvero CH.


33.9 Nello svolgimento del servizio di gestione del servizio di apertura di linea di credito il Prestatore risponde, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) della effettiva disponibilità della linea di credito entro il limite massimo indicato al Capitolo 6 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione;
- b) della tempestiva comunicazione al GME del raggiungimento del massimale indicato al Capitolo 6 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

33.10 In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali il GME applicherà al Prestatore le penali secondo quanto previsto nell'Allegato n. 2 della presente Convenzione, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili.

È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

33.11 Il GME, nell'esecuzione della Convenzione, è responsabile di eventuali danni esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta dei suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione della Convenzione. Resta inteso che sono a carico del Prestatore gli oneri e gli eventuali danni che al GME dovessero derivare in conseguenza di errate comunicazioni da parte del Prestatore medesimo.



- 33.12 Le Parti si danno atto che non sussisterà alcuna responsabilità per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del controllo delle stesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi o scioperi, anche aziendali.

Articolo 34 **Tasso creditore**

- 34.1 Sulle giacenze di cassa dei conti di cui alle lettere A, D, F e G del Paragrafo 3.1 dell'Allegato n. 2 della Convenzione, il Prestatore riconosce, fino ad un importo di giacenze medie trimestrali complessivamente pari a 50 (cinquanta) milioni di euro, un tasso d'interesse pari al tasso Euribor a tre mesi base 365 calcolato come media delle quotazioni di tale indicatore per ciascun giorno del trimestre di riferimento, con un *floor* pari a zero qualora il predetto tasso si attesti su un valore negativo; sull'importo delle giacenze medie trimestrali complessivamente eccedente i predetti 50 (cinquanta) milioni di euro il Prestatore riconosce un tasso di interesse pari al tasso Euribor tre mesi base 365 calcolato come media delle quotazioni di tale indicatore per ciascun giorno del trimestre di riferimento.
- 34.2 Sulle giacenze di cassa del conto di cui alla lettera H del Paragrafo 3.1 dell'Allegato n. 2 della Convenzione, il Prestatore riconosce un tasso d'interesse pari al tasso Euribor a tre mesi base 365 calcolato come media delle quotazioni di tale indicatore per ciascun giorno del trimestre di riferimento, con un *floor* pari a zero qualora il predetto tasso si attesti su un valore negativo.
- 34.3 Sulle giacenze di cassa dei conti di cui alle lettere B, C ed E del Paragrafo 3.1 dell'Allegato n. 2 della Convenzione, il Prestatore non riconosce alcun tasso d'interesse essendo i conti in questione infruttiferi.
- 34.4 Il GME riconosce al Prestatore, per l'utilizzo della linea di credito di cui al precedente Articolo 28, un tasso d'interesse pari al tasso Euribor a un mese base 365 calcolato come media mensile di tale indicatore per ciascun giorno del mese di riferimento, al quale andranno aggiunti 150 *basis points*. La liquidazione degli interessi ha luogo con cadenza trimestrale posticipata.

Articolo 35 **Corrispettivi**

- 35.1 Per lo svolgimento dei Servizi di cui alla presente Convenzione, il GME riconoscerà al Prestatore, per il periodo di efficacia della presente Convenzione, un corrispettivo complessivo, fisso ed invariabile, di € (euro

...../00), oltre IVA se dovuta, da corrispondere in 12 (*dodici*) rate trimestrali ognuna avente importo di € (euro/00) oltre IVA.

35.2 I documenti contabili relativi al corrispettivo di cui al precedente comma 35.1 dovranno essere intestati a:

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Socio Unico ex art. 5 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, n. 122/124 – 00197 Roma
Registro Imprese di Roma, Partita IVA e C.F.: 06208031002.

35.3 Nei documenti contabili dovranno essere indicati:

- il riferimento al codice identificativo gara di cui al successivo Articolo 40, comma 40.1;
- gli estremi per consentire di effettuare il pagamento, ivi compreso quanto previsto al successivo Articolo 40;

35.4 I documenti contabili saranno emessi dal Prestatore entro il giorno 10 del mese successivo al termine di ciascun trimestre di riferimento; il primo documento sarà pertanto emesso entro il

35.5 Il pagamento dei documenti contabili di cui al precedente comma sarà effettuato dal GME, tramite bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento del documento contabile al protocollo del GME.

35.6 Non si potrà procedere al pagamento in assenza del documento di regolarità contributiva (DURC) valido e regolare.

35.7 Al Prestatore non è riconosciuto alcun corrispettivo o rimborso oltre a quelli previsti nel presente articolo per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto della Convenzione, fatta eccezione per l'imposta di bollo dovuta per legge.

Articolo 36 ***Durata ed efficacia della Convenzione***

36.1 La presente Convenzione ha durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.



Articolo 37

Mancata opposizione all'inadempimento

- 37.1 Il Prestatore non può rifiutare, differire o sospendere in nessun caso l'adempimento delle prestazioni dei Servizi oggetto della Convenzione.
- 37.2 Eventuali tolleranze del GME nei confronti di prestazioni non conformi a quanto indicato nella Convenzione non costituiscono rinuncia a diritti al GME stesso spettanti.

Articolo 38

Risoluzione

- 38.1 Oltre ai casi di risoluzione della Convenzione di cui al Capitolo 8 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, il GME si riserva il diritto di risolvere la Convenzione nel caso in cui il Prestatore, che assuma altresì la veste di istituto fideiubente, non effettui il pagamento dovuto al GME al momento dell'escussione di una fideiussione. E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni.
- 38.2 La risoluzione della Convenzione ai sensi del precedente comma 38.1 non pregiudica i diritti o gli obblighi delle Parti che siano già sorti alla data di scioglimento.

Articolo 39

Obblighi relativi al D.Lgs 231/2001

- 39.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Prestatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D. Lgs. n. 231/2001, consultabile sul sito internet www.mercatoelettrico.org. Con la stipula della presente Convenzione il Prestatore si obbliga a svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D. Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.. Il Prestatore, pertanto, si obbliga a tenere il GME manlevato ed indenne da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D. Lgs. n. 231/2001,

dal Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. L'inosservanza di tale obbligo da parte del Prestatore costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà GME a risolvere la presente Convenzione con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

Articolo 40

Obblighi relativi alla legge n. 136/2010 e clausola risolutiva espressa

- 40.1 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. il GME comunica che il CIG (codice identificativo gara) relativo alla presente Convenzione è:
- 40.2 Il Prestatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione.
- 40.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della Convenzione.
- 40.4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., il Prestatore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, mediante la trasmissione al GME del relativo modulo allegato alla Convenzione (Allegato n. 14) debitamente compilato.

Articolo 41

Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione

- 41.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Prestatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dal GME e consultabili sul sito internet www.mercatoelettrico.org.
- 41.2 Con la stipula della presente Convenzione il Prestatore si obbliga pertanto a svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dal GME ex Legge 190/2012, nel Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012.

41.3 Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Prestatore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà GME a risolvere la presente Convenzione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso il Prestatore sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, a GME stesso.

Articolo 42

Recesso

42.1 Il GME si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, e anche con riferimento ad alcune soltanto delle obbligazioni del Prestatore, esercitando tale facoltà con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Resta inteso che al Prestatore non è riconosciuto il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Articolo 43

Obbligo di collaborazione

43.1 Alla scadenza della presente Convenzione ovvero a seguito di risoluzione, ai sensi dei precedenti Articolo 38, Articolo 39, Articolo 40 e Articolo 41, o di recesso, ai sensi del precedente Articolo 42, il Prestatore si impegna a collaborare con il nuovo prestatore al fine di non causare disfunzioni, effettuando il trasferimento di tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dei Servizi e garantendo, su richiesta del GME, un periodo di compresenza pari a tre mesi.

43.2 Il Prestatore si impegna, altresì, ad eseguire tutte le attività che dovessero rendersi necessarie a seguito della risoluzione della presente Convenzione, ai sensi dei precedenti Articolo 38, Articolo 39, Articolo 40 e Articolo 41, o all'esercizio del diritto di recesso, ai sensi del precedente Articolo 42.

Articolo 44

Trattamento dei dati personali

44.1 Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito della presente Convenzione avviene nel rispetto dell'informativa privacy del GME – elaborata ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – consultabile all'indirizzo:
<http://www.mercatoelettrico.org/it/Tools/footer.aspx?val=privacyFornitori.htm>.

Con sottoscrizione della presente Convenzione si acconsente al trattamento dei dati personali con le modalità e per i fini ivi indicati.

- 44.2 Il Delegato privacy relativamente all'esecuzione della presente Convenzione è....., domiciliato per la carica presso il GME, Viale Maresciallo Pilsudski 122/124 -00197, Roma.

Articolo 45

Foro competente e legge applicabile

- 45.1 Salvo quanto previsto ai precedenti Articolo 20 e Articolo 25, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'esecuzione della presente Convenzione o alla sua interpretazione è competente in via esclusiva il foro di Roma.
- 45.2 La legge applicabile alla presente Convenzione è quella italiana.

Articolo 46

Modifiche ed integrazioni

- 46.1 Qualora intervengano, nel periodo di durata della presente Convenzione, modifiche od integrazioni alle discipline o ai regolamenti adottati dal GME nell'ambito dei mercati energetici e dei mercati ambientali, eventualmente anche conseguenti alla variazione del quadro normativo delle fonti primarie e secondarie, che incidano sulle modalità di svolgimento dei Servizi, le Parti si impegnano, fin d'ora, ad apportare alla presente Convenzione le necessarie modifiche ed integrazioni.
- 46.2 Qualora le modifiche ed integrazioni di cui al precedente comma 46.1 siano tali da modificare, in modo significativo, la prestazione dei Servizi, le Parti si impegnano, fin d'ora, a concordare la variazione del corrispettivo previsto per il servizio interessato dalla modifica, salva la facoltà di recesso nel caso in cui dette modificazioni siano tali che il valore della prestazione ecceda o sia ridotto di almeno la metà rispetto al valore che la prestazione stessa aveva al momento della sottoscrizione della presente Convenzione. La variazione del corrispettivo sarà determinata, tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analogia, mediante ragguglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, in via analitica, sulla base dei prezzi di mercato. Resta comunque fermo il diritto del Prestatore di recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 180 giorni qualora le modifiche ed integrazioni siano tali da richiedere lo svolgimento di servizi ulteriori o diversi rispetto a quelli di cui alla presente Convenzione.

- 46.3 Durante il periodo di durata della presente Convenzione, il Prestatore si rende disponibile, anche al fine di garantire il corretto svolgimento dei Servizi, a collaborare con il GME per individuare gli aggiornamenti al proprio sistema informatico, che si rendessero necessari a seguito delle modifiche apportate dal GME al proprio sistema informatico. Il Prestatore si impegna altresì a porre in essere, sul proprio sistema informatico, ogni intervento necessario a migliorare lo svolgimento dei Servizi, o che sia reso necessario da atti o provvedimenti delle autorità. Tali aggiornamenti ed interventi potranno determinare una modifica della presente Convenzione ovvero una variazione del corrispettivo, la cui formalizzazione potrà avvenire anche mediante scambio di corrispondenza commerciale.

Articolo 47
Responsabile della Convenzione

- 47.1 Responsabile della gestione ed esecuzione della presente Convenzione è il dott....., Responsabile della Direzione..... del GME.

Articolo 48
Registrazione e bollo

- 48.1 Nel caso in cui una delle Parti richieda la registrazione della presente Convenzione essa è tenuta al pagamento dell'imposta di registro.
- 48.2 Le spese riguardanti l'imposta di bollo applicabile alla presente Convenzione saranno sostenute dalle Parti in egual misura.

Articolo 49
Domicilio delle Parti e comunicazioni

- 49.1 Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il GME e il Prestatore eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:
- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, n. 122/124 – 00197 Roma;
 -
- 49.2 Ove non diversamente previsto nell'Allegato n. 2 alla Convenzione, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere,

o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o per posta elettronica certificata (PEC) o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, n. 122/124 - 00197 Roma, numero di telefacsimile +39 06/80124589, PEC gme@pec.mercatoelettrico.org, indirizzo e-mail: contab@mercatoelettrico.org;

-


- 49.3 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuta consegna se effettuate a mezzo PEC.

Per il Prestatore

Per il GME

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole della Convenzione: Articolo 20 (Contestazioni sulla verifica delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione); Articolo 21 (Escussione delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione); Articolo 25 (Contestazioni sulla verifica delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione); Articolo 26 (Escussione delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione); Articolo 30 (Accesso ai documenti relativi alla gestione dei Servizi); Articolo 31 (Obblighi di informazione); Articolo 32 (Riservatezza delle informazioni); Articolo 33 (Regime di responsabilità e penali); Articolo 34 (Tasso creditore); Articolo 37 (Mancata opposizione all'inadempimento); Articolo 38 (Risoluzione); Articolo 39 (Obblighi relativi al D. Lgs 231/2001); Articolo 40 (Obblighi relativi alla Legge n. 136/2010 e clausola risolutiva espressa); Articolo 41 (Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione); Articolo 42 (Recesso); Articolo 43 (Obbligo di collaborazione); Articolo 45 (Foro competente e legge applicabile); Articolo 46 (Modifiche ed integrazioni).

Per il Prestatore



Allegati:

1. Copia della polizza fidejussoria per la cauzione definitiva
2. Capitolato tecnico “Servizio di tesoreria per il Gestore dei mercati energetici S.p.A.”;
3. Modello di fideiussione ai sensi del Titolo V della Disciplina del mercato elettrico (Allegato 5 alla Disciplina del mercato elettrico);
4. Modello di fideiussione ai sensi del Titolo V della Disciplina del mercato elettrico (Allegato 3 alla Disciplina del mercato elettrico);
5. Modello di fideiussione ai sensi del Titolo V del Regolamento della PCE (Allegato 3 al Regolamento della PCE);
6. Modello di fideiussione ai sensi del Titolo V della Disciplina del mercato elettrico (Allegato 7 alla Disciplina del mercato elettrico);
7. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi del Titolo V Disciplina del mercato elettrico (Allegato 4 alla Disciplina del mercato elettrico);
8. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi del Titolo V della Disciplina del mercato elettrico (Allegato 6 alla Disciplina del mercato elettrico);
9. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi del Titolo V della Disciplina del mercato elettrico (Allegato 8 alla Disciplina del mercato elettrico);
10. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi del Titolo V del Regolamento PCE (Allegato 4 al Regolamento PCE);
11. Modello di fideiussione ai sensi del Titolo V della Disciplina del mercato del gas naturale (Allegato C alla Disciplina del mercato del gas naturale);
12. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi del Titolo V della Disciplina del mercato del gas naturale (Allegato D alla Disciplina del mercato del gas naturale);
13. Modello lettera di patronage;
14. Modello ex Legge 136/2010.

